Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 settembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 846.

Riconoscimento del valore legale dei titoli conseguiti in corsi di insegnamento medio organizzati nei campi di prigionia e di internamento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Potrà essere riconosciuto valore legale ai titoli di studio conseguiti in base a scrutini od esami da cittadini italiani nei corsi di insegnamento medio istituiti per essi in campi di prigionia, di internamento e simili, quando tali corsi, per la serietà della loro organizzazione, per la loro durata, per la conformità dei programmi svolti a quelli delle corrispondenti scuole medie governative e per la idoneità degli insegnanti, siano dal Ministro per la pubblica istruzione giudicati equiparabili ai corrispondenti corsi delle scuole ed istituti medi governativi.

Il riconoscimento di cui al comma precedente, da richiedersi dai singoli interessati, potrà avvenire unicamente nei riguardi di quegli alunni che comprovino o per i quali risulti altrimenti accertato, che abbiano regolarmente frequentato i suaccennati corsi e subìto gli scrutini o gli esami essendo in possesso dei requisiti d'età e scolastici all'uopo prescritti dalle norme vigenti. Sarà provveduto al riconoscimento dei titoli con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, i cui effetti, per l'eventuale ammissione ad esami superiori negli istituti d'istruzione media, s'intenderanno decorrere dall'epoca in cui i titoli stessi sono stati effettivamente conseguiti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 847.

Ricostituzione del comune di Valmala (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1033;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Valmala, aggregato a quello di Melle con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1033, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Valmala ed il nuovo organico del comune di Melle, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Melle che sarà inquadrato nei predetti organici, non

potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 21. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 848.

Modificazione della composizione della Consulta regionale per la Sardegna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, concernente l'istituzione della Consulta regionale per la Sardegna;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Ai lavori della Consulta regionale per la Sardegna intervengono per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza, oltre le persone indicate nel secondo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, l'ingegnere capo del distretto minerario, l'ispettore compartimentale per la motorizzazione civile e per i trasporti in concessione, l'ispettore regionale per l'alimentazione, e il capo di uno dei due circoli dell'ispettorato del lavoro della Sardegna, da designarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Pella — Del Vecchio — Segni — Tupini — Corbellini — Merlin — Togni — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 27. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 849.

Inclusione, nella Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, di un rappresentante dei partigiani che operarono all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 215;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la difesa;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

Il numero dei rappresentanti dei partigiani nella Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 215, è elevato a sei.

Uno dei rappresentanti suddetti è scelto tra i cittadini italiani che svolsero attività partigiana in territorio estero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Grassi — Del Vecchio — Cingolani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 26. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 850.

Autorizzazione per la emissione di una serie di francobolli per posta aerea celebrativi del cinquantenario della scoperta della radio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Riconosciuta la opportunità che siano emessi speciali francobolli per commemorare il cinquantesimo anniversario della scoperta della radio;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi del cinquantenario della scoperta della radio, da usare per rappresentare le sopratasse dovute per il trasporto aereo delle corrispondenze.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la vendita e la validità dei medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 851.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, col quale venne stabilita la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Viste le deliberazioni in data 17 aprile 1947, n. 265, e 22 maggio 1947, n. 368, della Giunta camerale di detta Camera di commercio, con le quali sono state proposte modifiche alla tariffa in parola;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

La tariffa dei diritti e degli atti di segreteria, in materia di borsa valori, per la Borsa valori di Venezia, di cui al regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, è modificata come segue:

a) *Certificati e copie*:

vidimazione di firma degli agenti di cambio	L.	20
per ogni estratto dal listino ufficiale	»	50
per ogni certificato di esecutorietà	»	25
certificati di correttezza commerciale per partecipazione ai concorsi per la nomina ad agenti di cambio	»	100
su ogni certificato rilasciato dalle autorità di borsa, diritto a favore della Camera di commercio	»	50
per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio	»	250
certificati attestanti l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio	»	50
decreto per lo svincolo della cauzione di agente di cambio (oltre al rimborso delle spese)	»	100

b) *Ammissione a quotazione ufficiale sul listino di borsa*:

diritto fisso annuo	L.	3.000
in più per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale	»	30

L'impegno di quotazione è annuale.

L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Sono esenti da tasse i titoli che la legge e il regolamento sulle borse ammettono di diritto alla quotazione.

c) *Diritti per l'ingresso nei recinti di borsa*:

		diritto fisso annuo
istituti di credito, banchieri, commissionari	L.	5.000
agenti di cambio	»	1.000
rappresentanti alle grida	»	1.000
impiegati nell'anterecinto, ciascuno	»	500
fattorini nell'anterecinto, ciascuno	»	250

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 giugno 1947, n. 852.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Cluny.

N. 852. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, via Poliziano n. 38, della Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Cluny, e viene autorizzato il trasferimento di immobili a favore dell'Ente del valore approssimativo di L. 60.000.000 da esso posseduti «animo domini» da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardino, in frazione Pianazzola del comune di Chiavenna (Sondrio).

N. 853. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 8 febbraio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardino, in frazione Pianazzola del comune di Chiavenna (Sondrio) e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Bernardino, in Pianazzola di Chiavenna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 854.

Approvazione dello statuto dell'Accademia senese degli Intronati.

N. 854. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene approvato lo statuto dell'Accademia senese degli Intronati.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 855.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare, con beneficio d'inventario, una eredità disposta a favore dello Stato da Hofer Giorgio.

N. 855. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione, con beneficio d'inventario, dell'eredità disposta a favore dello Stato, con testamento olografo 8 ottobre 1942 da Hofer Giorgio fu Giacomo, deceduto in Torino il 13 febbraio 1944. Detta eredità è costituita da due appartamenti in Torino e da titoli di Stato ed azioni industriali del complessivo valore di L. 3.306.906.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1947.

Organizzazione della « Mostra tecnica campionaria dell'industria, del commercio e dell'agricoltura » in Prato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dal Sindaco del comune di Prato;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « Mostra tecnica campionaria dell'industria, del commercio e dell'agricoltura » che avrà luogo in occasione della Fiera di Prato, dal 15 agosto al 14 settembre 1947.

Roma, addì 17 luglio 1947

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3728)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio in rappresentanza dell'E.A.M. con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti cose;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1947, n. 2735, con il quale il sig. Palma Aldo venne nominato membro in rappresentanza dell'E.A.M. in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio;

Vista la nota 7 luglio 1947, n. P. 51/14895, della Direzione centrale E.A.M. con la quale l'ing. Ettore Roscioni reggente della sede regionale E.A.M. di Roma viene designato membro in seno a detto Comitato in sostituzione del sig. Aldo Palma, in rappresentanza dell'E.A.M.;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

L'ing. Ettore Roscioni, reggente la sede regionale dell'E.A.M. di Roma è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio in rappresentanza dell'E.A.M. e in sostituzione del sig. Palma Aldo.

Roma, addì 29 luglio 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1947
Registro Bilancio trasporti n. 5, foglio n. 98. — PETRARCA

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Organizzazione della «Fiera internazionale di campioni di Padova».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dal Sindaco del comune di Padova;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto e dalla Camera di commercio della provincia di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della «Fiera internazionale di campioni di Padova» che avrà luogo in Padova dal 27 settembre al 12 ottobre 1947.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3730)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Camposampiero, con sede in Camposampiero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori Antonio Fasinazzo, avv. Alberto Valsecchi ed Angelo Scotton vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Camposampiero;

Considerato che i signori Fasinazzo, Valsecchi e Scotton sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori Antonio Fasinazzo, avv. Alberto Valsecchi ed Angelo Scotton sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Camposampiero, con sede in Camposampiero, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3607)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1947.

Sessione di novembre 1947, per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1947 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di lire trentadue, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 2400, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo I, capitolo 112;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 20 agosto 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1947
Registro Giustizia n. 17, foglio n. 139. — OLIVA

(3914)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1947.
Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Perugia;

Visto il decreto reale 23 luglio 1937, n. 3317, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema di un secondo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche del fosso Rumore, della sorgente di Rasiglia, delle sorgenti di San Martino e del rio di Valle Feggio interessanti rispettivamente i comuni di Gualdo Tadino, Foligno, Norcia e Nocera Umbra non compresi nei precedenti elenchi compilati ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Perugia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 settembre 1947

Il Ministro: TUPINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Perugia

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
3	Fosso Rumore (inf. numero 170 (1)	Fiume Sciola o fosso di Vaccara (170)	Gualdo Tadino	Dallo sbocco alle C. Capodacqua, inclusa la sorgente omonima, già captata dai Padri Cappuccini.
53	Sorgente di Rasiglia (inf. n. 197	Fiume Menotre o fosso di Orzano (n. 197)	Foligno	Dagli sbocchi o deflussi nel recipiente inferiore, sino al luogo di origine sopra l'abitato di Rasiglia, lungo tutte le varie diramazioni in cui essa si suddivide ed a qualunque scopo utilizzate.
454	Sorgenti di S. Martino (inf. n. 304) (2)	Fosso Torbidone e fiume Sordo (n. 304)	Norcia	Dagli sbocchi o deflussi nel recipiente inferiore, sino ai luoghi di origine a monte della strada provinciale per Ascoli a sud-est dello abitato di Norcia, lungo le diramazioni in cui esse si suddividono, e comprese tutte le polle minori che nascono nelle vicinanze, in mezzo ai prati.
455	Rio di Valle Feggio (inf. n. 190)	Torrente Caldagnola (n. 190)	Nocera Umbra	Dallo sbocco sino a metri 500 a monte del ponticello della strada Clementina per C. Lozzo e Poggio, comprese tutte le sorgenti che interessano il tratto indicato non escluse quelle già captate per uso irriguo e potabile.

(1) In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.

(2) Le principali sorgenti sono chiaramente indicate sulla carta al 25.000 dell'Istituto geografico militare.

Roma, addì 5 settembre 1947

Visto, *il Ministro*: TUPINI

(3934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

39ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 6 ottobre 1947, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, si procederà alla 39ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1º gennaio 1948, n. 1354 titoli pari a n. 3089 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.089.000:

N.	1039 unitari	capitale nominale L.	1.039.000
»	220 quintupli	capitale nominale »	1.100.000
»	95 decupli	capitale nominale »	95.000
Totale N.	1354 titoli	capitale nominale L.	3.089.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1947

Il direttore generale: PALLESTRINI

(3922)

Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 20 ottobre 1947, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, avrà luogo l'estrazione delle cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale, emesse a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1º gennaio 1948, n. 128 titoli pari a n. 2277 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.277.000.

Titoli 1ª emissione - 10ª estrazione.

N.	11 unitari	capitale nominale	L.	11.000
»	15 quintupli	capitale nominale	»	75.000
»	14 decupli	capitale nominale	»	140.000
»	14 ventupli	capitale nominale	»	280.000
»	14 cinquantupli	capitale nominale	»	700.000
Totale N.	68 titoli	capitale nominale	L.	1.206.000

Titoli 2ª emissione - 9ª estrazione.

N.	5 unitari	capitale nominale	L.	5.000
»	4 quintupli	capitale nominale	»	20.000
»	5 decupli	capitale nominale	»	50.000
»	3 ventupli	capitale nominale	»	60.000
»	5 cinquantupli	capitale nominale	»	250.000
Totale N.	22 titoli	capitale nominale	L.	385.000

Titoli 3ª emissione - 7ª estrazione.

N.	1 unitario	capitale nominale	L.	1.000
»	4 quintupli	capitale nominale	»	20.000
»	5 decupli	capitale nominale	»	50.000
»	4 ventupli	capitale nominale	»	80.000
»	4 cinquantupli	capitale nominale	»	200.000
Totale N.	18 titoli	capitale nominale	L.	351.000

Titoli 4ª emissione - 6ª estrazione.

Totale N.	5 unitari	capitale nominale	L.	5.000
»	4 quintupli	capitale nominale	»	20.000
»	3 decupli	capitale nominale	»	30.000
»	4 ventuli	capitale nominale	»	80.000
»	4 cinquantupli	capitale nominale	»	200.000
Totale N.	20 titoli	capitale nominale	L.	335.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1947

(3923) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 settembre 1947 - N. 162

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Media dei cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	690,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.162 —
Olanda	131,77	Franco svizzero	183 —

Rendita 3,50 % 1906	77,325
Id. 3,50 % 1902	75,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	82,25
Redimibile 3,50 % 1934	66,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,625
Id. 5 % 1936	82,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,80
Id. 5 % convertiti 1951	94,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.